



Università degli Studi di Messina

*CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE
ED ORIENTAMENTO (Curriculare)*

be

BonelliErede

Bonelli Erede Pappalardo
Studio Legale
via Barozzi 1
20122 Milano
+ 39 02 771131 t.
via Vittoria Colonna 39
00193 Roma
+ 39 06 845511 t.
via delle Casaccie 1
16121 Genova
+ 39 010 84621 t.
Square de Meeüs 40
1000 Brussels
+ 32 2 5520070 t.

Bonelli Erede Pappalardo LLP
30 Cannon Street
EC4M 6XH London
+ 44 20 76536888 t.

in cooperation with
Kosheri, Rashed & Riad
16A, Maamal El Sokkar St.
Garden City Cairo
+ 202 27371195 t.

in cooperation with
Tameru Wondm Agegnehu
Law Office
METI Office Park
Bole Woreda 3, Bdg. No. 4/10
2nd Floor, Office No. 201
Addis Ababa
+ 251 948298345 t.

belex.com

TRA

L'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968, o da suo delegato.

E

Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale – Settore di attività Legale - con sede legale in 20122 Milano via Michele Barozzi 1, codice fiscale n. 12735620150 e-mail: careers@belex.com recapito telefonico: 02771131 PEC: be.hr@pec.belex.com d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dall'Avvocato Marcello Giustiniani, nato a Ferrara, il 26/03/1963

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il (soggetto ospitante) Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale si impegna ad acco-

gliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore), ai sensi dell' art. 2 del decreto attuativo (D.M. 25/03/1998 n. 142).

Art. 2

1 – Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2 – Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3 – Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio sul lavoro.

Art. 3

1 – Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1 – Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante “gestione per conto” (legge 808/77) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento

al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2 – Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alla rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3 – Ai sensi del D.L.vo 81/08 e dell'art.10 del decreto MURST 363/98 gli obblighi inerenti il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro competono al soggetto ospitante.

Art. 5

La presente convenzione decorre dalla data della firma, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro 3 mesi dalla scadenza a mezzo raccomandata a.r.

Messina ,

Per l'Università degli Studi
IL RETTORE
Prof. Pietro Navarra

Per l'Azienda ospitante



R.p.a.. Dott.A. Perdichizzi (0906768380)